



Comune di Pavullo nel Frignano

Provincia di Modena

ALLEGATO 3

RICOGNIZIONE DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI COMUNALI CHE RISULTANO ABROGATE A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (DAL 186/2018)

ONERI DI URBANIZZAZIONE (U1 – U2) - CONTRIBUTO D+S COSTO DI COSTRUZIONE	
Tipologia	Numero/Data Provvedimento
Delibera della Giunta Comunale	n. 172 del 14/05/1998
Delibera del Consiglio Comunale	n. 149 del 15/10/1998
Delibera del Consiglio Comunale	n. 112 del 19/10/2000
Delibera del Consiglio Comunale	n. 8 del 20/01/2000 e determinazione n. 406 del 25/10/2018
Delibera del Consiglio Comunale	n. 82 del 28/06/2002
Delibera del Consiglio Comunale	n. 33 del 31/10/2013 e successiva variante n. 14 del 02/04/2016 - Nella sola parte relativa all'Allegato "C" del RUE <u>ad eccezione del:</u> - Capo 2 art. 8 comma 1 dalla lettera e) alla f) esclusa, - Capo 4 art. 21 commi 2,3 4 e6 - Capo 4 art. 22 - Capo 5 art. 23 Tali articoli con il presente provvedimento verranno coordinati con la DAL 186/2018 come risulta dalla stralcio di seguito riportato.

N.B. Si intendono inoltre abrogati eventuali altri provvedimenti/atti, relativi alla disciplina del contributo di costruzione, approvati precedentemente e/o successivamente agli atti sopra riportati.

**STRALCIO DELL'ALLEGATO "C" DEL RUE
(APPROVATO CON DELIBERAZIONI DEL C.C. N. 33 //2013 E SUCCESSIVA
VARIANTE N. 14 /2016)
CHE NON SI INTENDE ABROGATO CON IL PRESENTE ALLEGATO
E COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI DELLA DAL 186/2018**

CAPO 2 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Art. 8 – Riduzione del contributo sugli oneri di urbanizzazione

1. abrogato
- a) abrogata
- b) abrogata
- c) abrogata
- d) abrogata

e) è ammessa una riduzione fino ad un massimo del 30% degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) nei casi disciplinati al punto 1.4.8 della delibera di C.C di recepimento della DAL 186/2018.

Per l'ottenimento delle succitate riduzioni in fase di presentazione dei titoli abilitativi dovrà essere prodotta:

1. la relazione tecnica ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L. 10/1991 redatta secondo la legislazione regionale in materia;
2. una dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato che attesti la classe energetica relativa all'intero edificio oggetto di intervento.

Non è ammesso lo scomputo di cui alla presente lettera e) nei casi in cui non sia stata presentata la documentazione di cui sopra in fase di presentazione del titolo abilitativo che ha autorizzato l'intervento.

In fase di rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità verrà verificato il rispetto della classe energetica dichiarata in fase di titolo abilitativo mediante la presentazione dell'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) attestante la classe energetica del fabbricato e qualora vengano riscontrate anomalie/incongruenze con quanto dichiarato nei titoli abilitativi e nella documentazione succitata, l'Amministrazione Comunale procederà alla riscossione degli oneri non versati maggiorati degli interessi legali.

In caso di modifiche al progetto o di variazioni dei materiali impiegati nel corso dell'esecuzione delle opere, relativamente agli interventi che hanno usufruito dello scomputo di cui alla presente lettera e), in particolare quelli che potrebbero influire sul bilancio energetico quali ad esempio generatori di calore, integrazione da FER, isolanti termici, serramenti, ecc., deve essere nuovamente consegnata la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 e tali modifiche dovranno essere preventivamente valutate dall'Amministrazione Comunale. Qualora si riscontrino anomalie l'Amministrazione Comunale procederà alla riscossione degli oneri non versati maggiorati degli interessi legali.

In fase realizzativa l'Amministrazione Comunale può effettuare a campione dei sopralluoghi in corso d'opera, in presenza del Direttore dei Lavori e del Progettista degli impianti termici, allo scopo di verificare la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella relazione tecnica di progetto.

Al fine delle verifiche di cui sopra, il Comune potrà avvalersi di apposite consulenze esterne o dell'acquisizione di pareri da parte di altri Enti competenti, e qualora si riscontri una non conformità tra progetto e realizzazione sarà necessario, a seconda dei casi, procedere a conformare le opere realizzate a quanto dichiarato o alla riscossione degli oneri non versati maggiorati degli interessi legali.

f) abrogata

2.abrogato

CAPO 4 – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Art. 21 – Versamento del contributo di costruzione

1. Le quote di contributo di costruzione sono corrisposte al Comune al ritiro del Permesso di Costruire ovvero all'atto della presentazione della SCIA e della CILA, allegando alle stesse copia della distinta di versamento, ovvero prima dell'inizio lavori, in caso di SCIA e di CILA con inizio lavori differito.

2. Per importi superiori ad Euro 2.582,28 le quote di contributo di costruzione possono essere corrisposte in due rate:

- la prima pari al 50% al ritiro o consegna in modalità telematica del Permesso di Costruire ovvero all'atto della presentazione della SCIA/CILA, ovvero prima dell'inizio lavori, in caso di SCIA e di CILA con inizio lavori differito;

- il rimanente 50% del contributo di costruzione deve essere corrisposto entro 24 mesi dalla data del rilascio del Permesso di Costruire ovvero dalla data di efficacia della SCIA/CILA. Qualora i lavori siano ultimati prima della presente scadenza, la seconda rata del contributi di costruzione dovrà essere versata alla fine dei lavori o comunque entro la data di presentazione della SCEA se prevista.

3. La dilazione del pagamento è subordinata alla presentazione di garanzia reale sull'immobile o personale, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 50% dell'intero contributo di costruzione dovuto.

4. Sulla fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve essere riportata la seguente dicitura: "In deroga alle condizioni di polizza la società rinuncia ai benefici sanciti dall'art. 1957 del C.C. in merito ai limiti di decadenza. La società si impegna a versare l'importo garantito con la presente polizza/fidejussione entro 15 gg. dalla semplice richiesta scritta dell'Ente garantito con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. – La polizza/fidejussione garantisce le somme che il contraente (o Ditta obbligata) è tenuto a corrispondere all'Ente garantito in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il rilascio del permesso di costruire o con la presentazione della SCIA o della CILA. La presente garanzia cesserà di avere effetto solo ad avvenuto pagamento delle somme dovute e comunque a seguito di comunicazione di svincolo da parte del Comune".

5. In caso di ritardo pagamento od omesso versamento alla scadenza fissata, si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 della L.R. 23/2004 e s.m.i.

6. Il contributo di costruzione dovuto a titolo di oblazione in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dalla L.R. 23/2004 e s.m.i., nel caso di istanze di sanatoria, non può essere rateizzato secondo le modalità sopra definite e deve pertanto essere versato in un'unica soluzione.

Art. 22 – Restituzione del contributo di costruzione

1. Qualora il titolare del titolo abilitativo edilizio non realizzi l'intervento, lasci decadere o rinunci alla effettuazione delle opere legittimate, ovvero versi un importo maggiore di quanto dovuto, a seguito di formale richiesta dell'interessato, lo Sportello Unico per l'Edilizia, previa verifica, provvede alla restituzione del contributo di costruzione e delle monetizzazioni degli standards urbanistici versati senza gli interessi legali.

Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme di cui sopra coincide con il termine di prescrizione ordinario, ovvero è decennale (10 anni).

CAPO 5 - MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 23 - Monetizzazione delle dotazioni territoriali

1. Il RUE definisce al Titolo III, Capo 3.1 le quantità minime di dotazioni di parcheggi, sia pertinenziali (P3r e P3c) che pubblici (P1) e le quantità di aree da sistemare a verde pubblico o da destinare ad altri tipi di attrezzature collettive (U).

2. All'art. 3.1.8 il RUE stabilisce inoltre i casi e i criteri per la monetizzazione delle dotazioni minime per l'urbanizzazione degli insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi.

3. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 186 del 21.12.1998 e Delibera di Giunta Comunale n. 312 del 19.12.2001 e successivi atti modificativi e integrativi sono stati definiti i parametri economici concernenti la monetizzazione di opere di urbanizzazione in luogo della realizzazione delle stesse e le modalità di aggiornamento dei medesimi parametri.

4. Tutti gli importi relativi alle monetizzazioni di opere di urbanizzazione vengono aggiornati, ogni tre anni, mediante determinazione del Responsabile del SUE, applicando un coefficiente di rivalutazione correlato all'indice annuale nazionale ISTAT del costo di costruzione.

5. La conversione parziale o totale delle dotazioni minime per l'urbanizzazione degli insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi, in equivalente onere monetario, ai sensi dell'art. 3.1.8 del RUE può avvenire esclusivamente a seguito di esplicita richiesta da parte dei privati cittadini, in relazione a richiesta di Permesso di Costruire o SCIA, con riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di accettare o meno tale richiesta in base ai criteri generali di utilità pubblica e di tecnica urbanistica.